

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

SANZIONI PER TARDIVA E OMESSA DICHIARAZIONE

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

I benefici, i reati e le regolarizzazioni delle violazioni concernenti le imposte che accompagnano l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione sono stato oggetto negli ultimi anni di rilevanti modifiche. La revisione delle sanzioni penali, tributarie e amministrative, ispirata ai criteri di proporzionalità rispetto alla gravità dei reati, ha lo scopo, da un lato, di reprimere i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa e, dall'altro, di indurre il contribuente irregolare a correggere la propria posizione fiscale mediante vantaggi sul piano amministrativo e penale.

La norma base di riferimento si rinviene nel DPR 322/1998, che, all'articolo 2, comma 7 prevede che "sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta".

Il regime sanzionatorio è invece previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 471/1997, recentemente modificato dal D.Lgs. n. 158/2015 che lo ha riformato, la cui efficacia, inizialmente postergata al 1° gennaio 2017, è stata anticipata dalla Legge di Stabilità 2016 a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Qui di seguito vedremo nello specifico le sanzioni dovute in seguito alla tardiva e all'omessa presentazione della dichiarazione e le variazioni intervenute dal 1° gennaio 2016.

TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Si parla di tardiva presentazione (quindi non di omessa) nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine ordinario. Pertanto, in relazione al periodo d'imposta 2015, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, sono tardive le dichiarazioni inviate per la prima volta entro il prossimo 29/12/2016. La dichiarazione tardiva è considerata valida, ferma restando la sanzione ex art. 1, comma 1. D. Lgs. n. 471/1997 da € 258 ad € 1.032, applicabile a prescindere dal versamento o meno delle imposte risultanti dalla stessa. Ai fini della regolarizzazione il contribuente, entro 90 giorni, deve:

- ❖ Presentare la dichiarazione (nel frontespizio non va barrata la casella "Correttiva nei termini", "Dichiarazione integrativa a favore" o "Dichiarazione integrativa");
- ❖ Versare, tramite il modello di pagamento F24, la sanzione ridotta pari a € 25 (1/10 di € 258) ex art. 13, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 472/97, indicando nella sezione "Erario" il codice tributo "8911" (sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie), e come anno di riferimento l'anno di imposta per cui si effettua il pagamento. La sanzione si applica per ciascuna dichiarazione (redditi/iva/irap) a prescindere dalla presentazione in forma unificata delle stesse (CM 54/E del 19/06/2002); pertanto, se la dichiarazione Iva è inviata in forma unificata, occorre versare la sanzione ridotta per ciascuna dichiarazione.

Qualora le imposte risultanti dalla dichiarazione tardiva non siano state pagate, al fine di evitare l'applicazione della sanzione del 30% è necessario versare la sanzione pari al 1,50% (1/10 del 15%) dell'imposta dovuta se il versamento avviene entro 30 giorni (o 0,10% giornaliero se entro i 14 giorni), ovvero la sanzione pari al 1,67% (1/9 del 15%) se il versamento avviene oltre i 30 giorni ma entro i 90 giorni, regolarizzando così l'omesso versamento, oltre al pagamento dell'imposta dovuta e degli interessi legali pari allo 0,2%.

OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE FINO AL 31/12/2015

La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza naturale, ovvero non presentata, è considerata omessa. In tal caso non è possibile regolarizzare la violazione e pertanto l'Ufficio applicherà le sanzioni ex art. 1, D. Lgs. n. 471/97. Se decorso il termine di 90 giorni la dichiarazione è comunque presentata, la stessa, ancorché considerata omessa e sanzionabile come tale, costituisce titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate, come previsto dall'art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/98.

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 471/1997 le sanzioni applicabili alle fattispecie di omessa presentazione delle dichiarazioni dipendono se dalla stessa è dovuta l'imposta o meno:

- Nel caso in cui non siano dovute imposte la sanzione varierà da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.032, con esclusione dell'Iva il cui importo massimo è pari a € 2.065 (importi che possono essere aumentati fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili);
- Nel caso in cui risultino imposte dovute la sanzione varierà dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte non versate (con un importo minimo di € 258).

OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DAL 01/01/2016

Le novità apportate dalla Legge di Stabilità 2016 sono le seguenti:

- Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione nella quale non siano dovute imposte, la sanzione potrà variare da un minimo di € 250 ad un massimo di € 1.000, con esclusione dell'Iva il cui importo massimo è pari ad € 2.000 (importi che possono essere aumentati fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili);
- Nel caso invece in cui siano dovute imposte si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 250;
- Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da € 150 ad € 500; le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

PUNIBILITA' PENALE PER L'OMESSA DICHIARAZIONE

Fino al 31 dicembre 2015 il contribuente obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, tramite modello 730 o modello Unico, che non presenta la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, commetteva un reato tributario di omessa dichiarazione redditi che prevedeva una sanzione tributaria e penale qualora si configurasse il mero superamento della soglia di 30.000 euro di imposte evase, limite riferito a ciascuna imposta.

La sanzione penale in questo caso, era da 1 a 3 anni di reclusione mentre non era applicabile nel caso in cui la dichiarazione presentata non fosse stata firmata o non redatta sul modello conforme a quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Tale soglia di imposta evasa, 30 mila euro, è infatti stata di recente modificata con l'entrata in vigore del D.L. n. 138/11 (L. conv. n. 148/11) che ha portato la soglia da 77.468,53 a 30.000 euro, per cui l'omessa dichiarazione fino al 17 settembre 2011 è punibile come reato penale se l'imposta evasa è superiore a euro 77.468,53 mentre dal 18 settembre 2011 è superiore a euro 30.000,00.

Dal 1° gennaio 2016 l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Iva a scopo evasivo, prevede una pena con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni ma la soglia di punibilità con riferimento alle singole imposte e non dalla somma IRPEF e IVA passa da 30.000 euro a 50.000 euro. Oltre tale soglia scatta, il reato penale.

Ricordiamo inoltre che secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Finanziaria, per imposta evasa deve intendersi l'intera imposta dovuta, al netto delle somme versate a titolo di acconto, di ritenuta e comunque in pagamento di detta imposta prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Infine proponiamo una tabella esplicativa con le sanzioni previste in caso di tardiva ed omessa presentazione delle dichiarazioni.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

VIOLAZIONE		SANZIONI FINO AL 31/12/2015	SANZIONI DAL 1° GENNAIO 2016
TARDIVA PRESENTAZIONE (presentazione entro il 29/12/2016 della dichiarazione per anno di imposta 2015)	SENZA IMPOSTE A DEBITO	<p>Sanzione in misura fissa pari ad € 258 per ciascuna dichiarazione presentata in ritardo</p> <p>Sanzione ridotta pari a € 25 (1/10 di € 258) nel caso di versamento contestuale alla presentazione della dichiarazione (modello F24 - codice tributo 8911 - anno in cui è stata commessa la violazione)</p>	<p>Sanzione in misura fissa pari ad € 258 per ciascuna dichiarazione presentata in ritardo</p> <p>Sanzione ridotta pari a € 25 (1/10 di € 258) nel caso di versamento contestuale alla presentazione della dichiarazione (modello F24 - codice tributo 8911 - anno in cui è stata commessa la violazione)</p>
	CON IMPOSTE A DEBITO	<p>Sanzione in misura fissa pari ad € 258 per ciascuna dichiarazione presentata in ritardo</p> <p>Sanzione ridotta pari a € 25 (1/10 di € 258) nel caso di versamento contestuale alla presentazione della dichiarazione (modello F24 - codice tributo 8911 - anno in cui è stata commessa la violazione)</p> <p>Sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (ravvedimento operoso)</p>	<p>Sanzione in misura fissa pari ad € 258 per ciascuna dichiarazione presentata in ritardo</p> <p>Sanzione ridotta pari a € 25 (1/10 di € 258) nel caso di versamento contestuale alla presentazione della dichiarazione (modello F24 - codice tributo 8911 - anno in cui è stata commessa la violazione)</p> <p>Sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (ravvedimento operoso)</p>
OMESSA PRESENTAZIONE	SENZA IMPOSTE A DEBITO	<p>Da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.032 (€ 2.065 per l'Iva)</p>	<p>Da un minimo di € 250 ad un massimo di € 1.000 (€ 2.000 per l'Iva)</p> <p>Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo si applica la sanzione da € 150 a € 500</p>
	CON IMPOSTE A DEBITO	<p>Dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte non versate (con un importo minimo di € 258)</p>	<p>Dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte non versate (con un importo minimo di € 200)</p> <p>Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell'ammontare delle imposte dovute (con un importo minimo di € 200)</p>

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - http://www.studiosaracino.it

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725